

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

POLIZIA MUNICIPALE - POLIZIA MUNICIPALE
MODIFICA AL REGOLAMENTO DI POLIZIA LOCALE-
"Limitazioni della possibilità di fumare all'aperto".

NR. 31

Data 20/03/2026

Il Consiglio Comunale

Vista la mozione sul "divieto di fumo aree pubbliche per la salvaguardia della salute" presentata dai Capigruppo Alternativa Comune, PD, Lista Civica, Pontassieve al Centro - art. 39 regolamento consiglio comunale, con la quale il Consiglio Comunale, nella seduta del 27 maggio 2025, impegna il Sindaco e la Giunta Comunale

- ad adottare tutti gli atti necessari per istituire delle aree di divieto di fumo sul territorio comunale e, in particolare, nelle aree gioco destinate ai bimbi e negli impianti sportivi all'aperto;
- a valutare la possibilità di introdurre il divieto di fumo anche alle fermate dei trasporti pubblici, nei cimiteri, nelle aree cani, nelle aree attrezzate per mangiare all'aperto e nelle zone di aggregazione, nei parchi pubblici;
- a valutare la possibilità di prevedere la realizzazione di appositi spazi riservati ai fumatori sul territorio comunale;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 40 del 17/03/2026 con la quale, a seguito dell'atto di impulso del Consiglio Comunale con la mozione sopra richiamata, la Giunta Comunale ritiene di proporre di modificare il vigente regolamento di Polizia Locale, aggiungendo l'articolo 8-bis "Limitazioni della possibilità di fumare all'aperto" con il seguente testo:

"1. Fatto salvo quanto già disposto dalla vigente normativa in tema di divieto di fumo, è fatto divieto di fumare negli spazi di seguito indicati:

*- **parchi pubblici**, ossia aree destinate a verde pubblico, salvo in luoghi isolati dove sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone;*

*- **aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini;***

*- **presso le fermate di attesa dei mezzi pubblici**, fino ad una distanza di 10 metri dalle relative pensiline ed infrastrutture segnaletiche;*

*- **aree cimiteriali;***

*- **aree per cani**, intese come spazi appositamente recintati riservati alla sgambatura dei cani accompagnati dal proprietario o dal detentore;*

*- **strutture sportive all'aperto di qualsiasi tipologia**, ivi comprese le aree adibite al pubblico (ad esempio: gradinate);*

*- **aree appositamente attrezzate per mangiare all'aperto.***

2. Il divieto di fumare riguarda le sigarette tradizionali che prevedono la combustione di tabacco, il sigaro, la pipa, le sigarette elettroniche (e-cig) e le sigarette al tabacco riscaldato (IQOS).

3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, salvo quanto indicato nei punti seguenti, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro."

Visti

- il Regolamento di Polizia locale ad oggi vigente, adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 81 del 20/12/2018;

- la Costituzione e il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e, in particolare, il relativo art. 7 che attribuiscono ai Comuni la possibilità di emanare regolamenti nelle materie di propria competenza, nel rispetto dello Statuto comunale e purché non siano in contrasto con la normativa statale e regionale;

Considerato quanto di seguito indicato.

L'Istituto Superiore di Sanità ha più volte avuto modo di sottolineare il fatto che il consumo di tabacco è uno dei maggiori fattori di rischio nello sviluppo di varie patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie e il tabagismo rappresenta uno dei più grandi problemi di sanità pubblica a livello mondiale. Inoltre, fenomeno emergente, è il consumo di prodotti nuovi contenenti nicotina, quali i prodotti a tabacco riscaldato e la sigaretta elettronica (o altri prodotti emergenti a base di nicotina), particolarmente diffusi nella popolazione giovanile per l'elevata capacità di indurre dipendenza dalla nicotina.

Premesso che negli ultimi decenni è progressivamente cresciuta la consapevolezza sulle implicazioni sociali, ambientali e sanitarie del fumo e con essa **si sono evoluti la legislazione e i regolamenti comunali di alcune città**, che, seppur in maniera non omogenea in assenza di una precisa legislazione nazionale, hanno previsto il divieto di fumo in alcuni luoghi pubblici o aree ad uso pubblico maggiormente frequentate. Tra queste si citano Milano, Torino, Roma e Napoli e molti altri Comuni che hanno introdotto tale divieto adattandolo, con eccezioni e distinguo, alla realtà e alle esigenze locali.

A livello nazionale la lotta contro i danni diretti ed indiretti derivanti da fumo passivo, ha avuto inizio con la prima Legge sul fumo risalente agli anni settanta ed è la **Legge n. 584 dell'11 novembre 1975, "Divieto di fumare in determinati locali e sui mezzi di trasporto pubblico"** che stabilisce il divieto di fumare in alcuni luoghi (art. 1), tra cui le corsie degli ospedali, le aule scolastiche, le sale d'attesa delle stazioni, i locali chiusi adibiti a pubblica riunione, i cinema, le sale da ballo. Successivamente la **Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 dicembre 1995, "Divieto di fumo in determinati locali della pubblica amministrazione o dei gestori di servizi pubblici"**, ha poi esteso il divieto di fumo ai locali destinati al ricevimento del pubblico per l'erogazione di servizi pubblici e utilizzati dalla pubblica amministrazione, dalle aziende pubbliche e dai privati esercenti servizi pubblici.

A tali prodromi si sono succedute la **legge n. 3 del 16 gennaio 2003** intitolata "Disposizioni in materia di pubbliche amministrazioni" il cui art. 51 "**Tutela della salute dei non fumatori**" definisce i posti in cui è vietato fumare nei luoghi pubblici al chiuso e nei luoghi di lavoro, individuando delle eccezioni nei luoghi privati non aperti ad utenti o al pubblico e in quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

Dal 2013, poi, si fa menzione esplicita anche dei luoghi all'aperto: tale divieto viene infatti esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche. Infatti, **l'art. 4 del D.L. 12 settembre 2013, n. 104** stabilisce tale divieto introducendo un comma al già citato art. 51 della legge n. 3 del 16 gennaio 2003. Il comma 1-bis che così recita: "*il divieto del comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche statali e paritarie*". Diventa pertanto vietato fumare sia nei locali interni che nei cortili delle scuole.

Le modifiche ed integrazioni introdotte con il richiamato **D.L. n. 104/2013 hanno poi riguardato anche le sigarette elettroniche.**

Infatti, i commi 2 e 3 dello stesso attualmente dispongono:

2. È vietato l'utilizzo delle sigarette elettroniche nei locali chiusi e nelle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione, comprese le sezioni di scuole operanti presso le comunità di recupero e gli istituti penali per i minorenni, nonché presso i centri per

l'impiego e i centri di formazione professionale.

3. Chiunque violi il divieto di utilizzo delle sigarette elettroniche di cui al comma 2 è soggetto alle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all' [articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584](#), e successive modificazioni.

Infine, nel 2016 il divieto di fumo all'aperto viene esteso anche negli spazi esterni di ospedali, istituti di ricovero e case di cura. L'Italia ha infatti recepito la **direttiva europea 214/40/UE con il D.Lgs. n. 6 del 12 gennaio 2016** che introduce, tra l'altro, due nuovi divieti:

1. il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza;
2. il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pediatrici, nonché nelle pertinenze esterne dei singoli reparti pediatrici, ginecologici, di ostetricia e neonatologia.

Tutto ciò considerato, e preso atto delle evidenze scientifiche, più volte richiamate dall'OMS, che individuano il fumo passivo come dannoso per la salute pubblica e che, anche nei luoghi aperti o semi aperti, i non fumatori possono essere esposti a livelli non trascurabili di fumo passivo con effetti nocivi per la salute, questa Amministrazione Comunale ritiene opportuno e necessario adottare disposizioni volte a limitare il fumo negli ambienti aperti, cogliendo contemporaneamente l'occasione per fornire il proprio, seppur circoscritto al competente ambito territoriale, contributo a diffondere l'idea di un necessario cambiamento culturale per tutte le età ma soprattutto per le generazioni giovanili.

Ritenuto opportuno prevedere un congruo margine di tempo per l'entrata in vigore del divieto in questione al fine di consentire la più capillare informazione possibile all'utenza anche attraverso l'installazione di idonea segnaletica.

Acquisito

il parere favorevole della competente IV^o Commissione consiliare espresso nella riunione del _____;

Visto

il parere di regolarità tecnico-amministrativa espresso dal Comandante della Polizia Locale, Dott. Marco Stagi, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e dichiarata l'irrilevanza del presente atto ai fini contabili;

Visto il D.Lgs. 18/8/2000, n. 267;

Visto lo Statuto del Comune di Pontassieve;

Vista la Legge 689/1981;

DELIBERA

1. Di approvare, viste e fatte proprie le motivazioni in premessa, le seguenti modifiche al Regolamento di Polizia Locale denominato "*Regolamento di Polizia Locale - Codice di comportamento per la civile convivenza della comunità locale e per una vivibilità sostenibile*", approvato con la delibera consiliare n. 81/2018 sopra richiamata, allegato al presente atto a costituirne parte integrante e sostanziale ed aggiornato ai sensi delle presenti disposizioni che prevedono di aggiungere il seguente articolo:

“Art. 8-bis - Limitazioni della possibilità di fumare all'aperto.

1. Fatto salvo quanto già disposto dalla vigente normativa in tema di divieto di fumo, è fatto divieto di fumare negli spazi di seguito indicati:

- parchi pubblici, ossia aree destinate a verde pubblico, salvo in luoghi isolati dove

- sia possibile il rispetto della distanza di almeno 10 metri da altre persone;
- aree attrezzate destinate al gioco, allo sport o alle attività ricreative dei bambini;
 - presso le fermate di attesa dei mezzi pubblici, fino ad una distanza di 10 metri dalle relative pensiline ed infrastrutture segnaletiche;
 - aree cimiteriali;
 - aree per cani, intese come spazi appositamente recintati riservati alla sgambatura dei cani accompagnati dal proprietario o dal detentore;
 - strutture sportive all'aperto di qualsiasi tipologia, ivi comprese le aree adibite al pubblico (ad esempio: gradinate);
 - aree appositamente attrezzate per mangiare all'aperto.
2. Il divieto di fumare riguarda le sigarette tradizionali che prevedono la combustione di tabacco, il sigaro, la pipa, le sigarette elettroniche (e-cig) e le sigarette al tabacco riscaldato (IQOS).
3. Chiunque viola le disposizioni contenute nel presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 150,00 euro.”

2. di stabilire che la modifica sopra indicata entrerà in vigore decorsi 30 giorni dall'avvenuta efficacia del presente provvedimento al fine di consentire qualsiasi preventiva misura atta ad assicurare la più capillare informazione possibile all'utenza.

3. Di pubblicare l'allegato Regolamento contenente le modifiche sopra indicate sul sito web del Comune.

Pontassieve, 20/03/2026

Il Comandante
MARCO STAGI / ArubaPEC S.p.A.
(firmato digitalmente)

